

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1038 del 27/02/2018
Oggetto	ART. 208 COMMA 15 D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA ; L.R. 13/2015. DITTA INERTI PEDERZONA S.R.L., CON SEDE LEGALE A FORMIGINE (MO), VIA PEDERZONA, 16. RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'OPERAZIONE DI RECUPERO IDENTIFICATA AL PUNTO R5 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE QUARTA DEL D.LGS. 152/06, DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E DEFERRIZZAZIONE MARCA "OMTRACK", MODELLO "SATURNO", MATRICOLA "99DO5200T"
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1077 del 27/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: ART. 208 COMMA 15 D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015.  
**DITTA INERTI PEDERZONA S.R.L., CON SEDE LEGALE A FORMIGINE (MO), VIA PEDERZONA, 16.**  
RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'OPERAZIONE DI RECUPERO IDENTIFICATA AL PUNTO R5 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE QUARTA DEL D.LGS. 152/06, DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E DEFERRIZZAZIONE MARCA "OMTRACK", MODELLO "SATURNO", MATRICOLA "99DO5200T"

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 comma 15 del D.lgs. 152/2006, Parte Quarta, attribuisce alla Regione ove l'interessato ha la sede legale, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva degli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le proprie funzioni in materia ambientale precedentemente delegate alle Province.

La ditta Inerti Pederzona S.r.l., avente sede legale a Formigine (MO), via Pederzona, 16, località Magreta è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Parte Quarta, con determinazione della Provincia di Modena n. 99 del 07/03/2008, all'esercizio dell'operazione di recupero identificata al punto R5 dell'allegato C alla Parte Quarta del citato decreto legislativo, di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto mobile di frantumazione e deferizzazione marca "OMTRACK", modello "SATURNO", matricola 99DO5200T. L'autorizzazione ha validità sino al 28/02/2018.

La suddetta autorizzazione è stata modificata con determinazione della Provincia di Modena n. 338 del 21/07/2008.

In data 03/08/2017, la ditta Inerti Pederzona S.r.l. ha presentato alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena domanda di rinnovo e modifica dell'autorizzazione vigente. L'istanza è stata assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n. PGM0/2017/15723 del 04/08/2017.

Tale domanda è stata integrata in data 06/11/2017, in data 20/02/2018 e in data 27/02/2018.

La modifica richiesta dal proponente riguarda:

- l'aumento del quantitativo massimo trattabile annualmente autorizzato da 180.000 t/a a 216.000 t/a;

- l'inserimento di due nuovi codici europei di rifiuti: 170302 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" e 170504 "Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503";
- l'aumento delle ore giornaliere massime di utilizzo dell'impianto mobile da 7 a 9 , previa verifica delle condizioni operative legate allo specifico cantiere nel quale viene eseguita la campagna di attività.

L'impianto mobile di trattamento in questione è dotato della prescritta marcatura CE ed è costituito nelle sue parti principali da: alimentatore vibrante, frantoio a mascelle dotato di regolazione meccanica per l'ottenimento delle dimensioni granulometriche del materiale in uscita desiderate, nastro trasportatore principale e laterale, separatore magnetico, impianto di abbattimento polveri.

Relativamente alle modifiche richieste, si rileva quanto segue:

- la scheda tecnica dell'impianto indica una potenzialità oraria del macchinario compresa varia tra 45 t e 360 t in funzione del tipo di materiale trattato. In considerazione delle ore giornaliere e dei giorni all'anno di possibile utilizzo dell'impianto, non emergono motivi ostativi all'incremento del quantitativo massimo trattabile annualmente di rifiuti richiesto;
- il materiale ottenuto dal trattamento dei rifiuti di cui al codice europeo 170302 è classificabile come materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n. 186;
- per quanto riguarda le terre (codice europeo 170504), l'attività consiste nella vagliatura effettuata attraverso il piano di carico (alimentatore vibrante). Il sottovaglio ottenuto (frazione fine - terra) viene collocato in cumulo attraverso nastro trasportatore laterale, mentre la frazione grossolana (principalmente inerte) viene avviata al frantoio a mascelle per la macinazione.

Si richiama la deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991 che fissa i parametri per la determinazione dell'importo e le modalità di costituzione della garanzia finanziaria che deve essere prestata dai titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 208 e 211 del D.lgs. 152/06.

In data 20/02/2018 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (normativa in materia di antimafia).

Dall'istruttoria espletata dalla competente Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, non si rilevano motivi ostativi al rilascio del rinnovo e modifica dell'autorizzazione n. 99 del 07/03/2008 e s.m..

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

**il Dirigente determina**

- **il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**, alla ditta **Inerti Pederzona S.r.l.**, con sede legale a Formigine (MO), via Pederzona, 16, loc. Magreta, all'esercizio dell'operazione di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, identificata nell'allegato C alla Parte Quarta del citato decreto legislativo, nel seguito riportata:

**“R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche”**

mediante **impianto mobile** di frantumazione e deferrizzazione marca “OMTRACK”, modello “SATURNO”, matricola n. 99D05200T.

Durante i periodi di inutilizzo, l'impianto è collocato presso la sede legale della Ditta

- Di subordinare l'esercizio dell'attività al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 1) l'autorizzazione deve intendersi riferita a n. 1 impianto di trattamento mobile dotato della prescritta marcatura CE e costituito nelle sue parti principali da: alimentatore vibrante, frantoio a mascelle dotato di regolazione meccanica per l'ottenimento delle dimensioni granulometriche del materiale in uscita desiderate, nastro trasportatore principale e laterale, separatore magnetico, impianto di abbattimento polveri.
  - 2) I rifiuti speciali non pericolosi ed il quantitativo massimo complessivo annuale autorizzati, sono i seguenti:

Codice europeo	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:R5)	Quantitativo massimo recuperabile annualmente
		t/a
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI	
0104	<i>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</i>	
<b>010408</b>	<b>Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</b>	
<b>010413</b>	<b>Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</b>	
10	<i>RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI</i>	
1012	<i>Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</i>	
<b>101208</b>	<b>Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</b>	
1013	<i>rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali</i>	
<b>101311</b>	<b>Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10</b>	
17	<i>RIFIUTI DALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)</i>	
1701	<i>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</i>	
<b>170101</b>	<b>Cemento</b>	
<b>170102</b>	<b>Mattoni</b>	
<b>170103</b>	<b>Mattonelle e ceramiche</b>	
<b>170107</b>	<b>Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06</b>	
1703	<i>miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</i>	
<b>170302</b>	<b>Miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</b>	
1705	<i>terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio</i>	
<b>170504</b>	<b>Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503</b>	

<b>170508</b>	<b>Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07</b>	
1708	materiali da costruzione a base di gesso	
<b>170802</b>	<b>Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</b>	
1709	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	
<b>170904</b>	<b>Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</b>	
<b>TOTALE:</b>		<b>216.000 t/a</b>

3. Caratteristiche dei rifiuti da trattare:

- a) i rifiuti identificati con i codici europei 101311, 170101, 170102, 170107, 170802 e 170904 devono essere costituiti da: laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè **privi di amianto**; tali rifiuti devono essere originati da attività di cui al punto 7.1.1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.;
  - b) i rifiuti identificati con i codici europei 010408 e 010413 devono essere costituiti da: materiale inerte di pezzatura e forma varia, comprese le polveri; tali rifiuti devono essere originati da attività di cui al punto 7.2.1. dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.
  - c) i rifiuti identificati con il codice europeo 101208 devono essere costituiti da: prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiali da costruzioni di scarto, **privi di smalto crudo**; tali rifiuti devono essere originati da attività di cui al punto 7.3.1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.
  - d) i rifiuti identificati con il codice europeo 170302 devono essere costituiti da: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti; tali rifiuti devono essere originati da attività di cui al punto 7.6.1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98;
  - e) i rifiuti identificati con il codice europeo 170504 devono essere costituiti da: materiale inerte vario non contaminato costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica; tali rifiuti devono essere originati da attività di scavo di siti non oggetto di bonifica;
  - f) i rifiuti identificati con il codice europeo 170508 devono essere costituiti da: pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%; tali rifiuti devono essere originati da attività di manutenzione delle strutture ferroviarie;
  - g) si raccomanda all'azienda di verificare attentamente le caratteristiche dei rifiuti e la loro conformità con quanto riportato ai punti precedenti, **con particolare riguardo alla totale assenza di amianto**;
  - h) **nel caso di presenza di lastre in fibrocemento, la ditta è tenuta ad accertare preventivamente la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto.**
4. **L'operazione di recupero R5 autorizzata consiste in:** produzione di materie prime secondarie mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di vagliatura, macinazione, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate; eventuale miscelazione con materia prima inerte.

5. Caratteristiche dei materiali ottenuti dal trattamento:

- a) i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 dei rifiuti di cui ai codici 101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904 devono avere caratteristiche di **materia prima secondaria per l'edilizia**

conforme all'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n. 186.

- b) La ditta Inerti Pederzona S.r.l. deve verificare la rispondenza delle materie prime secondarie prodotte dal trattamento dei rifiuti autorizzati alle caratteristiche indicate nell'allegato C alla circolare del Ministero dell'Ambiente sopraccitata con le modalità previste nello stesso allegato, prima del loro utilizzo o commercializzazione.
- c) I materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 dei rifiuti identificati con i codici europei 010408, 010413, 170302 e 170508 devono avere caratteristiche di **materiali per costruzioni stradali e di piazzali industriali nelle forme usualmente commercializzate**, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n. 186.
- d) I materiali ottenuti dall'operazione di recupero di cui al codice europeo 101208 devono avere caratteristiche di **materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate**.
6. Relativamente alle "terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503" - codice europeo 170504:
- la gestione deve avvenire in conformità alla normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo.
  - Qualora gli obblighi contrattuali con la committenza richiedano la necessità di gestire tali materiali prodotti nell'ambito del cantiere come rifiuti, è ammesso il trattamento degli stessi in virtù del presente atto;
  - il trattamento ammesso consiste nella vagliatura finalizzata all'ottenimento di due frazioni granulometriche:
    - frazione grossolana (parte rocciosa), che potrà essere macinata nell'impianto per l'ottenimento di materie prime secondarie per l'edilizia aventi le caratteristiche di cui al punto 5 a);
    - frazione fine (terra) classificabile materia prima secondaria, a condizione che sia riutilizzata nello stesso cantiere di produzione e l'eluato del test di cessione sia conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006 n. 186. Nei restanti casi la frazione fine deve essere gestita come rifiuto e conferita ad impianti di recupero autorizzati.
7. La responsabilità della verifica delle condizioni di cui sopra, nonché la caratterizzazione dei materiali ottenuti, è a carico della ditta titolare della presente autorizzazione.
8. L'attività R5 potrà essere effettuata esclusivamente presso i cantieri, siti o stabilimenti di produzione del rifiuto. Non è ammesso il trattamento di rifiuti provenienti da altri siti o cantieri. Qualora l'operazione R5 venga effettuata presso siti sottoposti a procedura di bonifica ambientale ai sensi del capitolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/06, l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni imposte dall'autorità competente relativamente alle procedure di bonifica ambientale medesime.
9. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a conservare presso la propria sede legale:
- a. relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, i certificati analitici o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Tale documentazione deve essere acquisita preventivamente alle operazioni di trattamento;

- b. copia delle certificazioni analitiche relative ai test di cessione e alle caratteristiche prestazionali di cui Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
10. Presso i cantieri di utilizzo devono essere adottate idonee modalità di deposito per i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento e costituiti da ferro, carta, legno, ecc.....
11. I rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero devono essere mantenuti separati dalle materie prime secondarie originate dall'attività, nonché dalle materie prime e/o prodotti presenti nel sito e devono essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
12. L'attività di frantumazione deve essere condotta con l'ausilio di sistemi di nebulizzazione, presenti nel frantumatore, al fine di limitare il più possibile la diffusione di polveri. Idonei accorgimenti tesi a limitare il più possibile tale fenomeno devono essere adottati anche durante le fasi di movimentazione dei rifiuti.
13. La macchina operatrice deve essere conforme a quanto previsto dal D.lgs. 262 del 04/09/2002 "Attuazione della direttiva 2001/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".
14. L'utilizzo presso cantieri o siti nel territorio della Regione Emilia Romagna è subordinata alla verifica circa la necessità ed eventuale acquisizione dell'autorizzazione in deroga così come previsto dalla L.R. n. 15 del 09/05/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".
15. L'utilizzo dell'impianto in cantieri o siti ubicati in territorio extraregionale deve avvenire in accordo con le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di rumore.
16. Deve essere ottemperato agli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08, ed in particolare all'aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento includendo la valutazione del rumore, nonché alle disposizioni, previste dal decreto medesimo, in materia di cantieri edili temporanei e mobili.
17. Ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/06, per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la ditta titolare della presente autorizzazione, **almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto**, deve comunicare alla Regione o altro Ente delegato nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando copia della presente autorizzazione, nonché ulteriore documentazione richiesta dalla Regione o Ente delegato medesimo. La Ditta titolare del presente atto è tenuta a verificare la necessità di assoggettare i singoli interventi alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale del territorio nel quale viene effettuata la campagna.
- Di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti.
- **Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla prestazione da parte della ditta Inerti Pederzona S.r.l. entro 90 giorni dalla data del presente atto**, di garanzia finanziaria a favore di ARPAE – Direzione Generale – via Po, 5 – 40139 Bologna, avente validità a decorrere dal 01/03/2018, per un importo pari a **250.000,00 (duecentocinquantomila/00) Euro** (punto 5.4 dell'allegato A alla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1991 del 13/10/2003). La garanzia finanziaria deve essere presentata alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena e deve

essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003, in uno dei seguenti modi:

- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
- L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
  - a) del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
  - b) del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09.
- **In caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa.**
  - La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte dell'ARPAE previa integrazione accettata dalle parti.
  - La garanzia finanziaria può essere svincolata dall'ARPAE in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.
  - In caso di mancato prestazione della garanzia finanziaria entro il termine prescritto, la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena provvederà, previa diffida, alla decadenza dell'autorizzazione.
- **La presente autorizzazione ha efficacia sino al 26/02/2028**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente; la domanda di rinnovo deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'ARPAE e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata.
- **Di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di :**
  - a) tenere aggiornato, presso la sede legale della ditta titolare dell'impianto mobile, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Copia del registro di carico e scarico deve essere mantenuto anche presso il cantiere, sito o stabilimento oggetto di campagna durante il periodo di esecuzione dell'intervento;
  - b) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento siano legittimati a detenerli ai sensi di legge;
  - c) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione;



- 
- d) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
  - e) comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto).
- Di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'ARPAE Sezione di Modena;
  - b) l'ARPAE Sezione di Modena, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
  - c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- Di trasmettere copia della presente autorizzazione alla ditta Inerti Pederzona S.r.l., al comune di Formigine, al Servizio Territoriale dell'ARPAE di Modena, Distretto Area Centro – Modena e all'AUSL di Modena, distretto di Sassuolo.

LA RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA  
Dr.ssa Barbara Villani

**Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.**

*Da sottoscrivere in caso di stampa*

**La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.**

**Atto n. .... del.....**

**Data..... Firma.....**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**